



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

**Programma nazionale di sostegno nel settore del vino
Disposizioni regionali per la presentazione
delle domande di aiuto e di pagamento per la Misura Í Investimenti
Annualità finanziaria 2021- 2022**

Contenuto della misura Investimenti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

La Misura "Investimenti", attivata nell'ambito del Programma Nazionale di sostegno del settore del vino, prevede la erogazione di un aiuto per la realizzazione di investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino e riguardanti la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013, ad esclusione di quelli elencati ai punti 13, 14, 17.

Obiettivo

L'obiettivo della misura è quello di favorire il miglioramento del rendimento globale dell'impresa, il suo adeguamento alla domanda del mercato, il raggiungimento di una maggiore competitività, anche al fine di favorire i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale, nonché i trattamenti sostenibili.

Localizzazione degli investimenti

Possono beneficiare dell'aiuto i soggetti operanti sull'intero territorio regionale per investimenti localizzati esclusivamente nel territorio regionale.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria comunitaria per la misura "Investimenti" per l'annualità finanziaria 2021-2022 è pari a euro 2.013.669. La suddetta dotazione potrà essere integrata con risorse regionali che sono gestite anche secondo le direttive di attuazione comunitaria nazionali e regionali in materia di aiuti di stato.

Dalla dotazione finanziaria assegnata alla misura investimenti dovrà essere decurtata la quota necessaria per assicurare il saldo delle domande per la misura investimenti ammesse a finanziamento che hanno dichiarato di terminare i lavori nel 2022.

Inoltre, la dotazione finanziaria potrà essere incrementata con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale con la rimodulazione delle somme non spese delle altre misure del Programma nazionale di sostegno del settore del vino o con la rimodulazione delle risorse non spese dalle altre regioni.

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Possono accedere al bando e presentare domanda di aiuto le imprese singole o associate che hanno sede legale e/o operanti nel territorio regionale che svolgono almeno una delle seguenti attività di cui all'art. 3 del D.M. n. 911 del 14.2.2017:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

- acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) la elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Pertanto, i soggetti che possono beneficiare dell'aiuto devono essere produttori di vino.

Non sono ammessi soggetti che effettuano esclusivamente la sola commercializzazione del prodotti oggetto dell'aiuto.

Possono accedere all'aiuto anche le organizzazioni interprofessionali come definite all'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'art.41 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

I richiedenti, inoltre, alla data di presentazione della domanda, devono:

- 1) essere iscritti al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio ed essere titolari di Partita IVA;
- 2) avere costituito e/o aggiornato il Fascicolo Aziendale elettronico costituito presso i Centri di Assistenza Aziendale autorizzati (CAA);
- 3) essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274, fatte salve eventuali condizioni di esonero e cause di forza maggiore.
- 4) in caso di investimenti per una nuova cantina avere completato almeno due cicli di vinificazione completi presso terzi;
- 5) avere la disponibilità dei locali o dei terreni, risultanti dal Fascicolo aziendale, su cui si intende realizzare l'investimento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente misura (vincolo di inalienabilità pari a 5 anni a decorrere dalla autorizzazione della domanda di pagamento di saldo).

Il sostegno è erogato alle seguenti tipologie di beneficiari:

microimprese, piccole, medie, intermedie e grandi imprese così come definite ai sensi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, la cui produzione principale sia la produzione di vino.

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dalla misura investimenti le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, ai sensi del regolamento UE n. 702/2014 e s.m.i..

Tipologia di domande di sostegno

I richiedenti possono presentare una sola domanda di aiuto per annualità finanziaria.

Il richiedente non può presentare una domanda di sostegno a titolo individuale e, contemporaneamente, far parte di una società o associazione di soggetti che partecipi autonomamente. Qualora si accertassero tali circostanze si procederà all'esclusione delle domande successive alla prima, fatta salva diversa indicazione dell'interessato.

Possono essere presentate a scelta una delle seguenti tipologie di domande:

- domanda di aiuto di investimenti di durata annuale con presentazione della domanda di pagamento entro il 15 luglio 2022;
- domanda di aiuto di investimenti di durata biennale con presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il 31 maggio 2023; i progetti di durata biennale devono obbligatoriamente contenere nella domanda di aiuto la richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto, per un importo pari al 70% del contributo ammesso e presentare la relativa polizza fideiussoria, secondo i termini indicati al paragrafo contenente la tempistica di presentazione delle domande di pagamento dell'anticipo. Nel caso in cui non fossero sufficienti le risorse stanziata potrà essere costituita una polizza per un importo inferiore che sarà indicato dall'Agenzia ARGEA.

Massimale del progetto e intensità dell'aiuto

È stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per progetto pari a 400.000 euro per progetti realizzati nel territorio regionale.

Per la realizzazione degli interventi finanziabili, l'intensità degli aiuti per le microimprese, piccole e medie imprese è fissata nella percentuale del 40% della spesa riconosciuta ammissibile. La restante parte, non coperta dal finanziamento pubblico, sarà a totale carico dei beneficiari.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Per le imprese classificabili come intermedia e grande impresa l'intensità dell'aiuto è pari rispettivamente al 20% e al 19%. La restante parte, non coperta dal finanziamento pubblico, sarà a totale carico dei beneficiari.

Tipologia di investimenti finanziabili

Sono ammessi gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.

Il sostegno è diretto a migliorare il rendimento globale dell'impresa ed aumentare la competitività oltre che il miglioramento in termini di risparmi energetici, efficienza globale nonché trattamenti sostenibili. Riguardano la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013, ad esclusione di quelli elencati ai punti 13, 14, 17 (mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato e aceto di vino),

Le spese sostenute per l'investimento devono essere strettamente ed esclusivamente correlate all'attività vitivinicola dell'azienda, ovvero devono aumentare la competitività nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli (allegati VII . parte II regolamento UE 1308/2013).

I soggetti interessati possono presentare domanda di aiuto indicando le azioni, interventi e sottointerventi pertinenti per l'attuazione degli investimenti.

Di seguito le azioni consentite:

- 01 Produzione di prodotti vitivinicoli dalla lavorazione delle uve all'imbottigliamento
- 02 Controllo di qualità
- 03 Marketing dei prodotti vitivinicoli
- 04 Investimenti a carattere generale

La lista delle azioni, interventi e sottointerventi è allegata alle presenti disposizioni.

Gli investimenti relativi alle azioni 2 (controllo di qualità) e 3 (marketing) sono ammissibili solo in caso di struttura operativa.

Per tutte le azioni sono finanziabili le spese generali strettamente collegate alle spese relative agli investimenti del progetto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Spese ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le spese per investimenti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti dal progetto.

Tutte le spese per essere ammissibili devono essere pertinenti, imputabili e congrue rispetto all'investimento vitivinicolo proposto nella domanda di aiuto.

Gli stessi, invece, devono rappresentare un investimento finalizzato a migliorare la qualità dei prodotti ottenuti o ad un risparmio energetico

È ammesso l'acquisto di recipienti e contenitori per l'invecchiamento dei vini DOP/IGP, anche di piccole capacità (barriques) compresi portabotti e portabarriques nel solo caso in cui il richiedente dimostra un aumento della produzione di vino barricato rispetto alla produzione degli ultimi due anni. È, inoltre, da dimostrare a carico del beneficiario che l'acquisto delle barriques non è un intervento di sostituzione.

Per essere ammesse, le spese che devono essere sostenute non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (articolo 45) e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale), in particolare nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sullo Sviluppo Rurale (Programma di Sviluppo Rurale).

Inoltre, tutte le spese ammissibili comprese le spese generali devono essere effettuate e rendicontate direttamente dal beneficiario.

Per quanto riguarda gli investimenti per il risparmio e l'efficientamento energetico e per gli impianti per l'utilizzo in azienda di fonti energetiche rinnovabili sono ammissibili quelli dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale, combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola (compreso il consumo familiare);

Gli investimenti per impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile sono ammissibili alle seguenti condizioni:

l'energia prodotta è destinata all'autoconsumo aziendale e a tale scopo gli impianti sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale, combinato di energia termica ed elettrica, dell'azienda agricola (compreso il consumo familiare);

sono rispettati i pertinenti criteri minimi di efficienza energetica indicati nell'Allegato C del D. Lgs 192/2005 e nel DPR 59 del 2009.

Gli impianti ad energia solare e eolica non dovranno comportare utilizzo di suolo agricolo, salvo il caso di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

modeste superfici (comunque non superiori a 50 mq) per la base d'appoggio delle pale eoliche.

Ai fini del dimensionamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si deve far riferimento al consumo annuo più elevato dei tre anni precedenti la domanda di sostegno, deducibile dalle bollette del fornitore dell'energia elettrica, incrementato da eventuali ulteriori consumi a seguito di nuovi investimenti previsti in progetto. Rispetto al valore così determinato è ammessa una tolleranza massima del 20% per tener conto di un possibile maggiore utilizzo di impianti e macchinari in conseguenza del minor costo dell'energia.

Le spese devono essere comprovate ed identificabili, in modo puntuale e per ogni singolo bene, da fatture nelle quali dovrà essere indicata nel dettaglio la singola spesa sostenuta per la quale si chiede il contributo. Nelle fatture d'acconto ed in quelle di saldo dovrà essere indicato il codice identificativo (numero della matricola od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene oggetto dell'investimento) dovranno, inoltre, essere riportati obbligatoriamente i dati di riferimento del documento di consegna o documento equipollente.

Nelle fatture elettroniche (acconto e saldo) dovrà, altresì, essere indicata, obbligatoriamente, una dicitura che permetta l'immediata riconducibilità alla misura Investimenti ed alla campagna di riferimento nella quale è stata presentata la domanda di aiuto.

Come stabilito dalle istruzioni operative AGEA n. 64 del 12 luglio 2021, **le diciture da indicare, con riferimento alla campagna 2021, potranno essere le seguenti: Í Reg. Ue n. 1308/2013 art. 50_Camp.2022Í oppure Í Investimenti PNS Camp. 2022Í.**

Il beneficiario si deve accertare che le fatture elettroniche (acconto e saldo) contengano le diciture ed i riferimenti richiesti. Le fatture che non rispettano tali indicazioni non sono ammissibili.

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del Reg. Ue n. 1308/2013 . art.50 . PNS Misura Investimenti Camp. 2022+. Tale identificazione è a cura del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo.

Unica eccezione può essere prevista esclusivamente nei casi in cui sia materialmente impossibile apporre un contrassegno indelebile e non asportabile al bene (esempio minuterie e simili). In tal caso dovrà essere data evidenza dettagliata e puntuale del bene nel preventivo e nella fattura; è competenza del beneficiario accertarsi che la descrizione del bene sia eseguita correttamente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

La valutazione della congruità della spesa sarà effettuata con riferimento al prezzario regionale; per le voci non incluse e per gli acquisti la spesa massima ammissibile sarà determinata basandosi sul confronto di almeno tre preventivi forniti da ditte in concorrenza e, a parità di condizioni tecniche evidenziate nell'apposita relazione tecnico-economica, la scelta privilegerà di norma il preventivo con il prezzo più basso.

Sono ammissibili le spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Tra le spese generali verranno riconosciute quindi le spese tecniche di progettazione e realizzazione di progetto (es. onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi col progetto presentato, acquisizione di brevetti e licenze). Sono escluse le spese per le fidejussioni, come riportato nel paragrafo 5. Spese non ammissibili.

Le spese generali devono rispondere ai requisiti di ammissibilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza e sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA.

Le spese generali, saranno riconosciute fino alla concorrenza del 10% del costo totale degli investimenti realizzati. Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%.

Per le spese generali, ai fini della valutazione di congruità dei prezzi praticati dai professionisti, può essere utilizzato il confronto tra preventivi oppure la valutazione in conformità al Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 del Ministero della Giustizia (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria).

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

Sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto telematica (data di rilascio sul SIAN della domanda di aiuto) e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento saldo.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:

- l'IVA, eccetto i casi in cui, ai sensi dell'art 48 regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di IVA;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

- altre imposte e tasse;
- spese per macchine ed attrezzature per la gestione agronomica del vigneto in tutte le sue fasi, compresa la raccolta e il trasporto dell'uva;
- spese per attrezzature ricreative;
- spese per acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale;
- spese per motrici di trasporto, furgoni, automezzi, camion e simili;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- le spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- le spese di consulenza qualora non strettamente connesse con il progetto realizzato;
- gli investimenti che rappresentano una semplice o mera sostituzione di beni mobili, come ad esempio le attrezzature e vasi vinari, e immobili che non comportino un miglioramento degli stessi per tali investimenti. Sono considerati investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso, quelli finalizzati a sostituire impianti e macchinari esistenti o parte degli stessi con impianti e macchinari nuovi e aggiornati senza conseguire il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività.
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti unionali o nazionali o regionali obbligatori;
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- opere provvisorie non direttamente connesse alla esecuzione del progetto;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi;
- spese per garanzie bancarie o assicurative;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Modalità di pagamento

Il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento proposto con la domanda di aiuto dovrà risultare da un unico conto corrente il cui codice IBAN dovrà corrispondere a quello indicato nella domanda di aiuto. A tal fine il conto corrente indicato nella domanda di pagamento aiuto non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento (anticipo/saldo), se non per cause di forza maggiore.

Dal conto corrente unico dovranno essere eseguiti tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite alla realizzazione del progetto oggetto di aiuto.

La spesa si intende quindi realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e opportunamente inserito e validato nel fascicolo aziendale. Si precisa che la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa.

Le spese devono essere comprovate ed identificabili, in modo puntuale, per ogni singola azione/intervento/sottointervento, da fatture in originale nelle quali dovrà essere indicata nel dettaglio la singola spesa sostenuta per la quale si chiede il contributo.

Dovrà, altresì, risultare il relativo codice identificativo (numero della matricola od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene) ed il documento di consegna (DDT o fattura accompagnatoria).

Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite: bonifico, Ri.Ba, carta di credito (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura).

Qualsiasi altra forma di pagamento non autorizzata (es: assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale ecc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile a contributo.

Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

I soggetti che intendono presentare la domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuata prima della presentazione della domanda presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e alla circolare ACIU.2007.237 del 06.04.2007 ed eventuali ulteriori disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale, devono essere prodotti, da parte del soggetto interessato al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

Nella costituzione/aggiornamento del suddetto fascicolo aziendale, il beneficiario deve indicare le proprie coordinate bancarie (IBAN) ai fini dell'accreditamento degli importi da erogare a titolo di aiuto comunitario.

Presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto è presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

Possono essere presentate domande di investimenti di durata annuale e di durata biennale.

Il richiedente può presentare massimo una sola domanda di aiuto che potrà essere di durata annuale o di durata biennale.

Le domande di aiuto sono presentate entro e non oltre, a pena di irricevibilità, il **15 novembre 2021**. È fatta salva l'eventuale proroga disposta dall'OP AGEA, che sarà recepita dalla regione Sardegna.

Il richiedente, all'atto di presentazione della domanda di aiuto, deve indicare la modalità di erogazione dell'aiuto come di seguito riportato:

- domanda di investimenti con progetti di durata annuale:

pagamento a collaudo a conclusione del progetto (domanda di pagamento a saldo)

- domanda di investimenti con progetti di durata biennale:

pagamento in forma anticipata nella misura del 70% del contributo ammesso con la presentazione della polizza fideiussoria pari al 110% del valore dell'anticipo e successiva liquidazione del saldo a conclusione del progetto e al netto dell'anticipo (domanda di pagamento anticipo e domanda di pagamento a saldo).

La compilazione e la presentazione delle domande di aiuto deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi:

ai CAA autorizzati da AGEA a cui è stato conferito il mandato;

ai liberi professionisti abilitati alla redazione del progetto, che hanno avuto un mandato scritto da parte dei beneficiari e che siano accreditati dalla regione per l'accesso all'Area riservata del portale SIAN e per la compilazione delle domande di aiuto on line.

Le modalità procedurali specifiche e la modulistica per la richiesta di abilitazione al portale SIAN da parte dei Liberi professionisti e per il mandato di assistenza da parte dei beneficiari per la gestione delle richieste di aiuto per la Misura %Investimenti+sono disponibili nel sito ufficiale della Regione Sardegna.

Nella domanda di aiuto deve essere indicato obbligatoriamente l'indirizzo di posta elettronica certificata ricondotto esclusivamente ed unicamente al beneficiario. La mancata indicazione della PEC in fase di compilazione della domanda comporta l'impossibilità di proseguire nella immissione dei dati.

Ai fini dell'accreditamento degli importi da erogare a titolo di aiuto comunitario il beneficiario dovrà indicare correttamente nella domanda il codice IBAN. Il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico è composto di 27 caratteri tra lettere e numeri che identifica il rapporto corrispondente tra l'istituto di credito e il beneficiario dell'aiuto.

L'Intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato sottoscritta dal richiedente e trasmessa sul Portale SIAN in via telematica (rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN).

La presentazione delle domande coincide con la trasmissione on-line sul Portale SIAN (rilascio delle domande di aiuto sul Portale SIAN).

Ai fini della data di presentazione della domanda fa fede la data di rilascio delle domande sul Portale SIAN. Nel caso in cui la domanda venga presentata dopo i termini stabiliti da AGEA, la domanda è irricevibile.

I CAA, per le domande presentate per il proprio tramite, hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente.

I beneficiari che si avvalgono dei liberi professionisti hanno l'obbligo di conservare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Modalità di compilazione delle domande di aiuto tramite portale SIAN

Eq definita al paragrafo 10 delle Istruzioni operative AGEA n. 64 del 12 luglio 2021.

Impegni, obblighi, vincoli e dichiarazioni del richiedente assunti con la domanda di aiuto

Sono definiti al paragrafo 10.1 e 10.2 delle Istruzioni operative AGEA n. 64 del 12 luglio 2021.

Presentazione della copia della domanda di aiuto e della relativa documentazione

Entro otto giorni (perentori e a pena di irricevibilità) dal termine della presentazione delle domande on line sul Sian il richiedente o il CAA o il libero professionista delegato deve presentare al Servizio Territoriale competente per territorio dell'Agenzia ARGEA la seguente documentazione:

- a. domanda, rilasciata e stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente;
- b. copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda dell'imprenditore agricolo singolo o del Rappresentante Legale nel caso delle società;
- c. relazione tecnica - economica redatta e sottoscritta a termini di legge da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale e controfirmata dal richiedente, contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite. In particolare la relazione deve riportare: la scelta del preventivo di spesa individuato, la descrizione dell'investimento, la breve storia dell'impresa beneficiaria e le prospettive di sviluppo con l'indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa, delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione dello stesso, come di seguito specificato:
 - localizzazione degli investimenti dettagliata e completa dei riferimenti catastali con l'indicazione del titolo di possesso dei locali o dei terreni su cui verranno effettuati gli investimenti;
 - descrizione analitica degli investimenti che si intendono realizzare con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale e la tempistica di realizzazione delle stesse;
 - grado di novità del progetto;
 - quantificazione economica dettagliata degli investimenti, effettuata sulla base del calcolo di spesa ottenuto;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

tutti gli altri allegati previsti dalla circolare AGEA al paragrafo 10.3 delle Istruzioni operative AGEA n. 64 del 12 luglio 2021.

Si specifica che:

nel caso di opere strutturali, in deroga a quanto stabilito nel paragrafo 10.1 delle Istruzioni operative AGEA 64 del 12 luglio 2021, il richiedente che non abbia al momento della presentazione della domanda di aiuto i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto proposto, deve comunque allegare la richiesta di rilascio del Permesso a Costruire riportante la data di presentazione al Comune o apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 firmata dallo stesso richiedente o tecnico abilitato appositamente delegato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono assoggettate alla disciplina della «edilizia libera». Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione, al Comune, di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, occorre allegare specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato preposto al rilascio del certificato in questione. Quanto sopra deve essere allegato alla domanda di aiuto, pena la non ammissibilità all'aiuto del progetto proposto all'investimento.

In tutti i casi i titoli abilitativi a costruire devono essere fare parte della documentazione cartacea da presentare entro i termini per la presentazione delle domande di pagamento a saldo.

La copia della domanda sottoscritta e scannerizzata o la domanda firmata digitalmente, accompagnata dalla prevista documentazione, è inviata direttamente tramite PEC al Servizio Territoriale competente dell'Agenzia ARGEA; nell'oggetto della posta elettronica certificata si consiglia di riportare la seguente dicitura: «domanda di aiuto 2021/2022 per la Misura Investimenti»;

L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive e dei Servizi Territoriali dell'Agenzia Argea a cui fare riferimento per tutte le comunicazioni è il seguente: argea@pec.agenziaargea.it

La casella di posta elettronica certificata dell'Organismo Pagatore AGEA a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it

E' comunque ammesso anche l'invio tramite raccomandata a/r o consegna manuale purché l'istanza e la relativa documentazione pervengano agli uffici Argea entro le ore 14 della data di scadenza.

La trasmissione delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati deve essere accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati:

la data di trasmissione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

il soggetto che opera la trasmissione (CAA o Libero professionista)

il numero identificativo della domanda di aiuto

il CUAA del richiedente;

la denominazione del richiedente.

In caso di utilizzo della PEC tutta la documentazione deve essere inviata in formato PDF.

Domande di rettifica

Le modalità di presentazione della domanda di rettifica sono definite al paragrafo 11 delle Istruzioni operative AGEA n. 64 del 12 luglio 2021.

Ricevibilità

I Servizi Territoriali provvedono alla verifica della ricevibilità delle domande di aiuto e della documentazione allegata; in particolare accertano la ricezione delle domande entro i termini di presentazione delle domande, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La relazione tecnico economica di cui al punto c del paragrafo 9 Presentazione della copia della domanda di aiuto e della relativa documentazione+ è considerata essenziale ai fini della ricevibilità della domanda. Le domande non corredate dalla predetta documentazione sono considerate irricevibili.

La fase di completamento della ricevibilità delle domande deve terminare entro 10 giorni dal termine massimo di invio della documentazione cartacea.

Criteri di priorità

I criteri di priorità ai fini della predisposizione della graduatoria regionale e che devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda, sono di seguito riportati:

	Criteri di priorità	Punteggio
1	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149)	8
2	Soggetti che hanno presentato domanda nell'annualità precedente, ritenuta ammissibile ma non finanziati per carenza di risorse (Nuovo beneficiario)	10



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

3	Impresa con produzione di qualità di vini DOP/IGP rivendicate > dell'80% della produzione totale di vini desunta dalla dichiarazione di vendemmia dell'ultima campagna vendemmiale	15
4	Impresa le cui attività siano quelle previste all'articolo 3, lettere a) e b) del D.M n. 911 del 14.2.2017	20
5	Impresa (titolare o legale rappresentante) che alla data di scadenza per la presentazione delle domande hanno età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda e si sono insediati, per la prima volta, in una azienda agricola da meno di 5 anni	10
6	Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzio di tutela vini a DOP o IGP riconosciuti ai sensi della legge 238/2016 o alle OP	15
7	Richiedenti che conducono terreni confiscati dalle mafie con titolo di possesso conforme a quanto disciplinato dalla L. 109/96 e s.m.i	5
8	Produzioni aziendali ottenute da uve certificate biologiche ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.	10
9	Produzioni aziendali ottenute nel rispetto del disciplinare di produzione integrata. Il punteggio può essere attribuito se almeno il 50% della superficie vitata aziendale è condotta nel rispetto di tali norme.	8

Nel caso in cui nell'annualità precedente un soggetto ha presentato domanda di aiuto ammissibile, ma non finanziabile a titolo individuale e contemporaneamente come società il punteggio di cui al criterio di priorità 2 può essere attribuito solo a una delle due domande a scelta del soggetto stesso.

In caso di parità di punteggio totale sarà data precedenza all'impresa con titolare o rappresentante legale più giovane di età; nel caso di imprenditori agricoli associati l'età anagrafica da considerare è quella del rappresentante legale. In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza alla minore anzianità di apertura della Partita IVA.

Ammissibilità e graduatoria delle domande di aiuto

L'Agenzia Argea provvede all'istruttoria telematica delle domande di aiuto ritenute ricevibili.

In particolare, il Servizio territoriale competente per territorio effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto e sui documenti ad esse allegati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle presenti disposizioni e dalle Istruzioni operative di OP Agea n. 64 del 12 luglio 2021.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata dalla relativa scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati, alle domande ammissibili sono attribuiti i punteggi di priorità sulla base dei criteri di priorità e dei documenti forniti, nel merito, dai beneficiari. Le priorità devono essere dichiarate e possedute dai richiedenti al momento della presentazione della domanda su SIAN, pena il mancato esame.

Il Servizio territoriale dell'Agenzia Argea effettuano, entro il 15 febbraio 2022, la selezione delle domande ammissibili sulla base dei criteri di priorità ed inviano i suddetti elenchi al Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP dell'Agenzia ARGEA.

Sulla base degli elenchi pervenuti il Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP dell'Agenzia ARGEA elabora la graduatoria regionale entro il 31 marzo 2022.

La graduatoria contiene le domande ammissibili e finanziabili e le eventuali domande ammissibili e non finanziabili per assenza di fondi.

ARGEA inoltre approva gli esiti delle domande non ammesse e provvede alla notifica agli interessati.

Nel caso in cui i beneficiari delle domande biennali ammissibili e finanziabili non presentino la polizza in originale nei termini perentori indicati nel relativo paragrafo delle presenti disposizioni si procede alla revoca dell'atto di concessione. Il Servizio Territoriale dell'Agenzia ARGEA, in tal caso, deve comunicare al richiedente, a tramite PEC, entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione) immettendo a sistema i relativi dati.

Gli esiti delle graduatorie, di ammissibilità e di finanziabilità sono registrati sul portale Sian mediante apposite check list a cura del Servizio territoriale competente per territorio.

Le graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto (atto di concessione del finanziamento) e l'elenco delle domande di aiuto escluse sono pubblicate sul sito istituzionale della regione Sardegna e tale pubblicazione assume valore di notifica ai soggetti interessati.

Successivamente i Servizi Territoriali provvedono a inviare, tramite PEC, ai richiedenti inseriti in posizione utile, ai fini della finanziabilità, una formale comunicazione contenente l'entità dell'aiuto concesso ed eventuali prescrizioni.

L'Amministrazione regionale non assume nessuna responsabilità per cause imputabili al beneficiario sulla mancata conoscenza dell'atto e/o documento e/o comunicazione oggetto della notifica.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Le domande ammissibili, ma non rese finanziabili per mancanza di risorse finanziarie 2022 entro il termine ultimo stabilito per la trasmissione della richiesta di pagamento del saldo in caso di domande annuali o dell'anticipo in caso di domande biennali decadono.

Rinuncia delle domande di aiuto annuali

Come stabilito dalle dal paragrafo 14.1 delle Istruzioni operative AGEA n. 64 del 12 luglio 2021 l'istanza di rinuncia può essere presentata telematicamente, utilizzando le funzionalità disponibili sul SIAN, dal beneficiario da partire dal termine di presentazione delle domande di aiuto e inderogabilmente entro e non oltre 60 giorni prima dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento saldo per i progetti annuali stabilito al 15 luglio 2022.

In particolare **si evidenzia** che:

- può essere presentata una domanda di rinuncia **entro la fase di comunicazione della ammissibilità senza l'applicazione della penale**; la rinuncia della domanda di aiuto, effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità, riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della stessa domanda di aiuto e in tal caso i richiedenti non dovranno indicare le cause di forza maggiore per motivare l'istanza di rinuncia
- può essere presentata una domanda di rinuncia **nella fase successiva alla comunicazione di finanziabilità solo per cause di forza maggiore senza applicazione della penale**; in tal caso, i beneficiari dovranno indicare, nell'istanza telematica, le cause di forza maggiore che hanno determinato la necessità della rinuncia all'aiuto.

La mancata presentazione dell'istanza di rinuncia all'aiuto entro la fase di finanziabilità determina l'applicazione di una penale, a carico del beneficiario, pari a 3 anni di esclusione dal contributo previsto nell'ambito della misura investimenti a partire dalla campagna successiva alla campagna di riferimento della domanda di aiuto oggetto di rinuncia (D.M. n. 911/2017).

Nel caso di rinuncia per cause di forza maggiore la documentazione cartacea comprovante le cause di forza maggiore, invocate dal beneficiario ed indicate nell'istanza di rinuncia della domanda di aiuto, deve essere trasmessa al Servizio territoriale competente per territorio dell'Agenzia Argea entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, e comunque in tempo utile affinché si possa eseguire l'istruttoria di competenza per la verifica della sussistenza della cause di forza maggiore invocate.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

La chiusura dell'istruttoria con esito positivo quale riconoscimento delle cause di forza maggiore non determinerà l'applicazione della penale e la procedura potrà ritenersi conclusa con la contestuale comunicazione dell'esito di accoglimento al beneficiario.

La suddetta tempistica è necessaria al fine di permettere, previa verifica delle risorse assegnate, di effettuare scorrimenti di graduatoria nell'ambito dei progetti ammissibili, ma non finanziabili per assenza di risorse.

Eventuali motivi ostativi alla convalida dell'istanza di rinuncia dovranno essere comunicati al Servizio Territoriale competente per territorio al beneficiario tramite PEC.

Inoltre, la penale non verrà applicata nel caso in cui la mancata presentazione dell'istanza di rinuncia, entro i richiamati termini, sia stata determinata da cause di forza maggiore in virtù di quanto disposto al regolamento (UE) n. 1306/2013 art. 2 comma 2. In tal caso il beneficiario dovrà presentare l'istanza di rinuncia telematica indicando le cause di forza maggiore che hanno impedito la presentazione entro i termini sopra disposti.

Il Servizio territoriale competente per territorio, completata l'esamina della suddetta documentazione, dovrà indicare l'esito della istruttoria nella parte appositamente predisposta in ambito Sian.

Nel caso in cui il Servizio territoriale competente per territorio, non riconosce valide le cause di forza maggiore invocate dal beneficiario, l'istruttoria si concluderà con esito negativo e la contestuale applicazione di penale a carico del beneficiario pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vino, dandone opportuna comunicazione al beneficiario stesso.

In ogni caso il Servizio territoriale competente per territorio, dovrà sempre registrare sul portale Sian la rinuncia alla domanda di aiuto (funzione predisposta nell'applicativo %Istruttoria domanda di aiuto).

La mancata presentazione della domanda di pagamento saldo entro i termini predisposti dalle disposizioni regionali e nazionali, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del beneficiario, determinerà a carico dello stesso una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vino. Tale esclusione è comunicata al beneficiario dal Servizio territoriale dell'Agenzia ARGEA competente per territorio.

Ogni richiesta di rinuncia all'aiuto comporta la revoca della concessione dell'aiuto con la decadenza del provvedimento di concessione.

Il Servizio territoriale competente per territorio dell'Agenzia ARGEA trasmette il provvedimento di revoca al beneficiario tramite PEC.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Non sono autorizzate rinunce se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, ovvero se è stata comunicata l'attivazione di procedure di controllo in loco e se da tale controllo sono emerse delle irregolarità.

Fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, l'OP Agea si riserva di porre a carico del titolare della domanda, che dovesse essere revocata dopo il termine di comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto, i costi relativi al trattamento della domanda stessa.

Rinuncia della domanda di aiuto biennale con pagamento di anticipo

Nel caso in cui sia stato percepito un pagamento a titolo di anticipo il beneficiario, contestualmente alla istanza di rinuncia e tramite l'applicativo Sian, dovrà rendicontare le spese sostenute per la realizzazione del progetto; nello specifico dovrà rendicontare quanto dell'anticipo percepito per realizzare il progetto ammesso all'aiuto è stato speso per il progetto in questione (paragrafo 14.2 delle Istruzioni operative AGEA n. 64 del 12 luglio 2021)

La istanza di rinuncia ad una domanda di aiuto biennale con un pagamento di anticipo deve essere presentata entro e non oltre 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento saldo stabilito al 31 maggio 2023 (completamento e realizzazione del progetto).

Qualora l'importo dell'anticipo non sia stato completamente utilizzato si procederà ad applicare una penale che interesserà la campagna successiva a quella della rinuncia, ed in proporzione all'importo dell'anticipo non speso:

- 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OPCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore o pari al 50% dell'anticipo erogato,
- 2 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OPCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato,
- 1 anno di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OPCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo.

Le suddette penali non sono applicate se la rinuncia è determinata da cause di forza maggiore o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Nel caso in cui la istanza di rinuncia sia dovuta a cause di forza maggiore, queste dovranno essere opportunamente documentate e trasmesse dal beneficiario ai sensi dell'articolo 2) . paragrafo 2) del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

regolamento UE n. 1306/2013, entro il termine di 15 giorni lavorativi (art. 4 del regolamento UE n. 640/2013) o dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo.

L'Agenzia ARGEA effettua le opportune verifiche di propria competenza in merito ad eventuale cause di forza maggiore invocate dal beneficiario, prima di applicare la penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM vino. In particolare, la documentazione sopra richiesta deve pervenire presso il Servizio territoriale competente per territorio in tempo utile affinché l'istruttoria, per l'eventuale riconoscimento delle stesse, sia completata non oltre i termini per la presentazione delle domande di pagamento saldo.

Nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna comunicazione di rinuncia da parte del beneficiario, o questa sia stata inoltrata oltre i 90 giorni che precedono i termini di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento saldo (salvo cause di forza maggiore), indipendentemente dall'anticipo speso verrà applicata una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM vino.

La richiesta di rinuncia all'aiuto dei progetti biennali con pagamento di anticipo determina la revoca del relativo provvedimento di concessione dell'aiuto e quindi oltre alla decadenza totale dell'aiuto e l'applicazione delle penali sopra descritte, la contestuale attivazione delle procedure di recupero dell'importo garantito (pari al 110% dell'anticipo erogato) a carico del beneficiario percepito.

La relativa procedura di recupero dell'importo è normata dalle istruzioni operative AGEA n. 64 del 12 luglio 2021 al paragrafo 14..

Modifiche minori

Sono denominate modifiche minori le variazioni che intervengono al progetto iniziale, ammesso all'aiuto, per le quali non è necessaria la presentazione preventiva di una istanza di variante telematica da parte del beneficiario.

Le modifiche minori non necessitano di preventiva autorizzazione da parte del Servizio territoriale e saranno assoggettate alla verifica di ammissibilità ai fini della liquidazione del contributo, nella fase delle procedure di controllo delle domande di pagamento del saldo.

Le modifiche minori non possono pregiudicare qualsiasi parte delle operazioni che compongono il progetto e possono intervenire esclusivamente sulle spese rispetto a quanto reso inizialmente finanziabile all'aiuto. Pertanto, la modifica non può intervenire sulle azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Devono interessare esclusivamente una variazione dell'importo della spesa ammessa all'aiuto, per una percentuale di variazione non superiore al 10% rispetto alla somma ammessa all'aiuto e possono determinare una rimodulazione di spesa tra le azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento fermo restando che non può essere superata la spesa complessiva finanziabile

Non possono in alcun caso essere rivolte a variazioni delle azioni/intervento/sotto intervento e dettaglio del sotto intervento.

Nel rispetto della verifica della congruità dei prezzi e del preventivo prescelto, in base al quale il progetto è stato ammesso all'aiuto, alla variazione della spesa (entro e non oltre il 10%) dovrà corrispondere sempre una variazione della quantità acquistata.

Per quanto sopra, le modifiche minori non possono determinare un aumento del prezzo unitario del bene, oppure una diminuzione, in quest'ultimo caso, infatti, si configura una % economia di spesa+.

Le modifiche minori, come ogni altra modifica che interviene sul progetto iniziale, non possono determinare un aumento dell'importo totale della spesa complessiva richiesta con la domanda di aiuto ed ammessa all'aiuto.

La modifica minore ed il pagamento della spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di presentazione della domanda di pagamento saldo.

Le modifiche minori possono determinare anche una ripartizione di spesa (sempre entro il 10%) tra /interventi/sotto interventi e dettaglio sotto interventi, nell'ambito di una domanda di aiuto ammessa al finanziamento.

Per le modifiche minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento del saldo, una relazione tecnica giustificativa per motivare la necessità di apportare al progetto la modifica in questione ed il risultato finale realizzato, nonché la documentazione a corredo della domanda di pagamento come previsto dal paragrafo 15 delle istruzioni operative AGEA n. 64 del 12 luglio 2021.

Sono ritenute modifiche minori anche i cambi di preventivi, ma solo nei casi di seguito indicati ed a condizione che il cambio del preventivo non determini una variazione di spesa in aumento e non comporti una modifica sostanziale/oggettiva rispetto al preventivo iniziale.

In particolare il cambio del preventivo è ammesso:

- se determina un miglioramento in termini economici, in caso di riduzione dei prezzi, ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al preventivo originale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

- se determinato da un miglioramento in termini di requisiti tecnici del bene, oppure in termini di innovazione, prestazione e/o risparmio energetico (etc.). Qualora il prezzo offerto e la spesa sostenuta dovesse risultare maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale, la differenza della maggiore spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario
- se determinato da cause di forza maggiore quali l'impossibilità del fornitore di consegnare il bene entro i termini; in tal caso dovrà essere fornita evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre, deve essere sempre evidente il mantenimento dei requisiti tecnici/economici e qualitativi rispetto al preventivo iniziale approvato. Qualora il prezzo offerto e la spesa sostenuta dovesse risultare maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale, la differenza della maggiore spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario.

Per la modifica dei preventivi il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, i nuovi preventivi di spesa accompagnati da una relazione tecnica giustificativa, inoltre dovrà essere allegata una dichiarazione resa dal fornitore, nel caso in cui il cambio del preventivo sia dovuto ad una causa riconducibile al fornitore stesso.

In fase di accertamento finale, il Servizio territoriale competente per territorio dell'Agenzia ARGEA valuterà l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti di quanto disposto dalle presenti disposizioni e dalle Istruzioni operative di AGEA n. 64 del 12 luglio 2021..

Ne consegue che qualora le spese correlate alla modifica minore non siano ammesse, le stesse resteranno totalmente a carico del richiedente.

Le modifiche minori non possono introdurre variazioni significative al progetto inizialmente approvato.

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, la spesa riconducibile ad esse non sarà ritenuta ammissibile al contributo il Servizio territoriale competente dell'Agenzia Argea e applica la relativa sanzione secondo quanto stabilito dall'art. 2 del regolamento 2021/374.

Economie di spesa

L'economia di spesa si viene a determinare esclusivamente nel caso in cui sia stata sostenuta una minore spesa a seguito di sconti/abbuoni ottenuti rispetto all'offerta iniziale.

La riduzione della spesa sostenuta per una economia non potrà dare origine ad una rimodulazione di spese nell'ambito di una domanda di pagamento saldo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

L'economia di spesa sarà riconosciuta solo nel caso in cui il beneficiario abbia ottenuto un reale sconto rispetto all'offerta iniziale e tale sconto dovrà risultare dalla fattura. È necessario che sia evidente che il fornitore, rispetto alla maggiore offerta, ha applicato uno sconto o abbuono.

Pertanto, la minore spesa sostenuta a seguito di una riduzione degli acquisti non può essere ritenuta una economia di spesa.

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto del suddetto concetto di %economia di spesa+, la spesa non sarà ritenuta ammissibile al contributo e il Servizio Territoriale competente dell'Agenzia Argea e applica la relativa sanzione secondo quanto stabilito dall'art. 2 del regolamento 2021/374.

Si riporta di seguito la differenza tra le modifiche minori e le economie di spesa.

- modifiche minori: come specificato nel paragrafo precedente è possibile modificare l'importo della spesa inizialmente resa finanziabile entro una variazione del 10% che può essere rimodulata all'interno del progetto,
- economie di spesa: si vengono a determinare esclusivamente nel solo caso in cui siano presenti sconti/abbuoni, non hanno una % massima di variazione da rispettare e non può determinare rimodulazione di spesa all'interno del progetto.

In ambedue i casi la spesa complessiva finanziabile all'aiuto non può essere aumentata (concetto valido per tutte le tipologie di modifiche)

Varianti

Procedure di istruttoria ed ammissibilità (disposizioni generali).

Le varianti devono derivare da circostanze impreviste o imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento e della presentazione della domanda di aiuto.

Le istanze di variante possono essere presentate esclusivamente nella fase successiva alla comunicazione di finanziabilità all'aiuto e non oltre i 30 giorni che precedono il termine di scadenza per il completamento e realizzazione dell'investimento e contestuale presentazione della domanda di pagamento saldo.

Al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione degli investimenti è consentita la presentazione di una sola variante.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Deve essere accertato che la variante non determini una variazione della graduatoria di ammissione all'aiuto, inficiando la finanziabilità della domanda stessa.

Le istanze di variante devono essere presentate esclusivamente in via telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP Agea sul portale Sian.

Le Istanze trasmesse oltre i termini succitati e inoltrate in forma diversa da quella telematica non saranno accolte.

Possono essere presentate le seguenti tipologie di istanze alla domanda di aiuto:

- varianti amministrative
- varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento,
- varianti per recesso per singole azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi,
- varianti per la rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi,
- variante per subentri.

L'istanza di variante telematica è costituita da una scheda nella quale il CAA o il libero professionista, dovrà indicare un numero di protocollo di acquisizione della istanza, od altro dato che possa ritenersi utile per l'identificazione della istanza, la tipologia di variante ed una sintetica descrizione della tipologia. La procedura di inserimento telematico si conclude con il salvataggio e stampa dell'istanza. Se eseguita correttamente la stampa, l'istanza risulterà trasmessa telematicamente al Servizio Territoriale competente per territorio dell'Agenzia ARGEA per la successiva istruttoria.

Il richiedente, contestualmente all'inoltro telematico, deve far pervenire, presso il Servizio Territoriale competente per territorio dell'Agenzia ARGEA, tutta la documentazione probatoria e necessaria a supporto dell'istanza inoltrata.

Il mancato inoltro della documentazione, necessaria a motivare l'istanza di variante, entro 30 giorni che precedono i termini per la presentazione delle domande di pagamento di saldo, rende l'istanza non ammissibile.

Le varianti non possono:

- comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

- determinare un aumento dell'importo complessivo della spesa richiesta con la domanda di aiuto ed ammessa all'aiuto.

Il Servizio territoriale dell'Agenzia ARGEA procede all'istruttoria e alla verifica di ammissibilità della variante come stabilito dal paragrafo 17.1 delle istruzioni operative AGEA n. 64 del 12 luglio 2021.

Solo a seguito della avvenuta comunicazione di autorizzazione il beneficiario può ritenere la istanza di variante accolta. La leggibilità della spesa degli interventi oggetto di variante decorre, in caso di esito positivo, dalla data di presentazione della istanza di variante.

Se la istanza non è accolta, il Servizio territoriale dell'Agenzia ARGEA competente per territorio dovrà indicare esclusivamente l'esito negativo dell'istruttoria senza apportare alcuna modifica.

Il diniego alla istanza di variante non permetterà al richiedente, in sede di compilazione della domanda di pagamento saldo, di apportare delle modifiche rispetto a quanto ammesso e finanziabile in fase di istruttoria della domanda di aiuto. L'eventuale tentativo non permetterà il rilascio della domanda di pagamento saldo.

Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego da parte del Servizio territoriale dell'Agenzia ARGEA saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Se nella fase della verifica in loco si accerta una modifica al progetto iniziale ammesso all'aiuto non autorizzata dall'Ufficio regionale competente per territorio, si provvederà alla revoca della concessione dell'aiuto e decadenza del provvedimento di concessione ed applicazione della penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OPCM Vitivinicola, oltre alle conseguenze previste ai sensi del DPR 445/2000 per false dichiarazioni contenute nella domanda di pagamento saldo sottoscritta e rilasciata.

Nel caso sia stato effettuato un pagamento anticipato si procederà ad attivare le procedure di recupero dell'indebito nelle modalità indicate da AGEA nelle proprie istruzioni operative.

Variante amministrative

Possono essere presentate istanze di variante amministrativa nel caso in cui siano stati indicati nella domanda di aiuto dei criteri di valutazione per i quali si intende chiedere una modifica e/o correttiva al Servizio Territoriale dell'Agenzia Argea.

Varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Le istanze di variante per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento sono ammesse esclusivamente per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali e comunque imprevedute oltre che indipendenti dal beneficiario e non prevedibili dallo stesso nella fase di presentazione della domanda di aiuto.

Con tale tipologia di variante si potrà intervenire per:

- rimodulare le spese rispetto a quanto reso finanziabile all'aiuto
- modificare le azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento rispetto a quanto reso finanziabile all'aiuto, la modifica permetterà di inserire o anche di annullare un singolo sottointerventi e/o dettaglio del sottointervento, sempre nel rispetto della spesa complessiva resa finanziabile in sede di istruttoria iniziale.

Non sono ammesse le varianti che intervengono in modo sostanziale sul progetto iniziale, il progetto dovrà mantenere l'obiettivo iniziale prefissato per il quale è stato richiesto il sostegno. Tale disposizione trova applicazione in considerazione che il beneficiario che accede al sostegno, per la misura investimenti, propone la realizzazione di un progetto per il quale deve essere eseguito un studio di fattibilità prima di avviarne la realizzazione, l'obiettivo del progetto, permessi ed autorizzazioni, studio ed analisi del mercato di riferimento ed un piano di esecuzione per la fase di realizzazione, oltre ad altre attività propedeutiche alla realizzazione del progetto, in tale contesto la variante non può determinare una modifica sostanziale del progetto iniziale, verrebbe meno l'obiettivo iniziale per il quale si è proposto il progetto e la necessità di realizzarlo.

Variante per recesso per singole azioni

Le istanze di variante per il recesso sono ammesse esclusivamente per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali e imprevedute oltre che indipendenti dal beneficiario e non prevedibili dallo stesso nella fase di presentazione della domanda di aiuto

L'istanza di variante per recesso dovrà essere utilizzata solo nel caso in cui debba essere eliminata una azione. Con tale procedura sono annullati in automatico anche gli interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi collegati all'azione eliminata.

Il Servizio territoriale dell'Agenzia ARGEA competente per territorio dovrà accertarsi che il recesso non comprometta la funzionalità e la finalità del progetto rispetto al progetto iniziale ammesso all'aiuto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Il diniego all'istanza di recesso non permetterà al richiedente di recedere da alcuna azione/intervento/sottointervento e dettaglio del sottointervento e dovrà realizzare il progetto nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto. In caso di diniego, in fase di compilazione della domanda di pagamento saldo, la mancata indicazione della realizzazione di una azione/intervento/sottointervento e dettaglio sottointervento (importo speso pari a zero), non permetterà il rilascio della domanda di pagamento saldo.

Varianti per subentro

Il subentro è ammesso esclusivamente per cause di forza maggiore o per comprovate circostanze particolari e ben documentate non prevedibili e non conosciute dal richiedente/beneficiario al momento della presentazione della domanda di aiuto.

In particolare, è necessario verificare ed accertarsi che la necessità del subentro sia determinata da una o più condizioni non prevedibili dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Il subentrante deve possedere tutti i requisiti ed i criteri di eleggibilità e di priorità posseduti dal beneficiario originario.

Il subentro può avvenire solo se autorizzato dal Servizio Territoriale competente per territorio dell'Agenzia ARGEA, ed esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento saldo.

Nel caso non ricorrano le cause di forza maggiore o il subentro sia stato effettuato senza autorizzazione, il provvedimento di concessione decadrà con contestuale revoca.

La revoca comporterà il recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10% secondo le procedure di recupero anticipo stabilite da AGEA nelle istruzioni operative n. 64 del 12 luglio 2021..

Il beneficiario che subentra deve aver costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale, deve essere in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito l'ammissibilità all'aiuto del cedente deve, inoltre, sottoscrivere, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda di aiuto, tra cui quello di impegnarsi a prestare apposita cauzione, a garanzia del subentro, del medesimo valore e durata della cauzione a suo tempo prestata dal beneficiario nei casi in cui sia stato erogato un pagamento a titolo di anticipo.

Il beneficiario che subentra assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (ed il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

Il Servizio Territoriale dell'Agenzia ARGEA competente per territorio verifica, con riferimento al subentro del nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità provvisoria, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, lo comunica al nuovo soggetto, con lettera raccomandata\PEC con avviso di ricevimento.

Nel caso sia stato pagato l'anticipo, verrà richiesta la stipula di una garanzia fideiussoria pari al 110% del contributo erogato ovvero di una appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare Agea prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. - Procedura delle garanzie informatizzate.

Nel Fascicolo del beneficiario dovrà essere inserita la nota regionale di comunicazione di ammissibilità al subentro.

Qualora, al contrario, la verifica rilevasse la carenza di requisiti per l'ammissibilità, il Servizio Territoriale dell'Agenzia ARGEA competente per territorio chiude negativamente la procedura del subentro e comunica al cessionario ed al cedente con raccomandata/PEC con avviso di ricevimento, la non ammissibilità al subentro confermando eventualmente, al soggetto beneficiario originario (cedente) la titolarità della domanda.

Istruttoria integrativa

L'istruttoria integrativa è predisposta per tutti i casi in cui ARGEA abbia la necessità di procedere all'ufficio+ ad una integrazione e/o modifica delle istruttorie concluse per le domande di aiuto e per le domande di pagamento saldo..

ARGEA potrà eseguire l'istruttoria integrativa in caso di:

1. ricorso gerarchico proposto dal beneficiario, o provvedimento giurisdizionale, laddove l'accoglimento determina la necessità, da parte del Servizio Territoriale di ARGEA, di rendere ammissibili all'aiuto investimenti inizialmente esclusi dall'aiuto e/o dal pagamento, o rendere ammissibile una domanda di aiuto o di pagamento inizialmente non ammessa;
2. disposizione regionale;
3. modifica della percentuale del contributo finanziabile,
4. palese errore amministrativo;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

5. cause di forza maggiore.

La istruttoria integrativa non permette l'inserimento di nuove azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi, rispetto a quanto richiesto con la domanda di aiuto, l'importo totale della spesa oggetto di integrazione non potrà determinare un aumento della spesa richiesta con la domanda di aiuto.

La istruttoria integrativa deve essere corredata dalla documentazione atta a motivare la tipologia di integrazione (esempio: sentenza, atto di accoglimento ricorso, etc..). Il servizio Territoriale competente per territorio potrà eseguire la istruttoria integrativa accedendo alla funzione, appositamente predisposta in ambito Sian, per il tramite della istruttoria delle domande di aiuto o della istruttoria delle domande di pagamento, a seconda della tipologia di integrazione da eseguire.

La istruttoria integrativa, una volta definita conclusa, darà origine ad una scheda integrativa che verrà rilasciata e stampata con la attribuzione del numero di protocollo dell'OP Agea e relativa data di rilascio.

La documentazione afferente alle cause che hanno determinato l'integrazione (sentenza, ricorso, errore amministrativo, rimodulazione risorse, etc..) dovrà essere indicata nell'apposita casella predisposta nella scheda integrativa.

Domande di pagamento dell'anticipo

I progetti di durata biennale devono obbligatoriamente contenere nella domanda di aiuto la richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto, per un importo pari al 70% del contributo ammesso.

Le domande di pagamento anticipo dovranno essere presentate telematicamente tramite l'apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN denominato "Investimenti Vitivinicolo - Gestione Domande Pagamento" avvalendosi della prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale) per tramite il CAA o il Libero professionista cui è stato conferito mandato per la compilazione della domanda di aiuto. In fase di compilazione della domanda di pagamento anticipo il richiedente dovrà prendere visione e sottoscrivere ai sensi del DPR 445/2000 gli impegni contenuti nel modello "Impegno Anticipi" (All.4) delle istruzioni operative AGEA n. 64 del 12 luglio 2021.

Le domande di pagamento anticipo, corredate dalla apposita polizza fidejussoria, potranno essere presentate a far data dal 1° marzo 2022 ed entro e non oltre la data del 31 agosto 2022 pena la decadenza della domanda di aiuto.

La procedura di emissione, acquisizione e convalida della polizza fideiussoria è stabilita nei paragrafi 21 e 22 delle istruzioni operative AGEA n. 64 del 12 luglio 2021.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Istruttoria della domanda di anticipo

Enormata dal paragrafo 23 delle istruzioni operative AGEA n. 64 del 12 luglio 2021.

Termine lavori e presentazione domanda saldo investimenti

La compilazione e la presentazione delle domande di pagamento deve essere fatta on-line per tramite il CAA o il Libero professionista cui è stato conferito mandato per la compilazione della domanda di aiuto, utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Gli investimenti di durata annuale dovranno essere realizzati entro e non oltre il **15 luglio 2022** (termine presentazione domanda di pagamento saldo).

Gli investimenti di durata biennale dovranno essere realizzati entro e non oltre il **31 maggio 2023** (termine presentazione domanda di pagamento saldo).

La documentazione cartacea, di cui al paragrafo 25 delle Istruzioni operative AGEA n. 64 del 12 luglio 2021, deve essere presentata entro e non oltre **sette giorni - perentori e a pena di irricevibilità con conseguente revoca dell'atto di concessione dell'aiuto** - dal termine di presentazione delle domande di pagamento saldo.

La mancata presentazione della domanda di pagamento saldo, entro i suddetti termini, senza che sia intervenuta alcuna istanza di rinuncia (nei termini previsti dalle presenti disposizioni) determinerà la revoca dell'atto di concessione dell'aiuto, l'applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'EDCM Vino, oltre l'attivazione delle procedure di recupero, laddove risulta erogato un pagamento anticipato.

Il Servizio Territoriale dell'Agenzia Argea competente per territorio dovrà fornire immediata notifica, dei suddetti provvedimenti, al beneficiario nei confronti del quale sono attivati, all'OP Agea ed all'Ente garante in caso di attivazione delle procedure di recupero.

Nella domanda di pagamento deve essere indicato obbligatoriamente l'indirizzo di posta elettronica certificata ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore. La mancata indicazione della PEC in fase di compilazione della domanda comporterà l'impossibilità di proseguire nella immissione dei dati.

Entro i termini succitati deve essere presentata al Servizio territoriale competente per territorio la domanda di pagamento rilasciata e stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente e scannerizzata o la domanda firmata digitalmente, accompagnata dalla documentazione comprovante le



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

spese sostenute e quietanzate direttamente tramite la propria PEC alla PEC dell'Agenzia ARGEA, in formato pdf.

E' comunque sempre ammesso anche l'invio tramite posta o consegna manuale purché pervenga entro il termine di chiusura degli uffici dei succitati termini.

Documentazione probatoria da allegare alla domanda di pagamento saldo (annuali/biennali).

La documentazione da allegare alla domanda di pagamento del saldo in base alla tipologia di progetto realizzato è stabilita dal paragrafo 25 delle Istruzioni operative AGEA n. 64 del 21 luglio 2021.

Domanda di rettifica della domanda di pagamento

La rettifica di una domanda di pagamento saldo può essere effettuata solo entro i termini di scadenza di presentazione delle domande di pagamento saldo.

Qualora il beneficiario abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale di pagamento a saldo, può presentare una domanda di rettifica tramite il CAA o il libero professionista abilitato alla compilazione della domanda di aiuto e che ha presentato la domanda iniziale di pagamento saldo. La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale SIAN. Non verranno accolte modifiche, ai dati di domanda iniziale, presentate con diversa modalità.

La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda originaria è stata rilasciata. Nel caso in cui l'autorità competente abbia informato il beneficiario circa l'irregolarità della domanda di pagamento saldo la rettifica non è ammessa.

Istruttoria della domanda di pagamento

L'istruttoria della domanda di pagamento del saldo comprende le seguenti fasi:

- controlli di ricevibilità
- controlli amministrativi ed in loco

La procedura di istruttoria della domanda di pagamento del saldo è dettagliata nel paragrafo 27 delle Istruzioni operative AGEA n. 64 del 21 luglio 2021.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Per ogni controllo deve essere redatto un apposito verbale che deve contenere nel dettaglio tutti i dati identificativi della domanda di aiuto, di pagamento anticipo (se presente) e della domanda di pagamento saldo, nonché tutti i dati richiesti dalle suddette istruzioni operative AGEA.

Il verbale, per essere valido, dovrà essere redatto e firmato in contraddittorio affinché il beneficiario venga messo nelle condizioni di conoscere l'esito della verifica e possa formulare eventuali osservazioni nelle modalità previste dalla legge.

In caso di esito negativo della verifica, dovrà esserne data immediata comunicazione all'OP Agea con contestuale inoltro del verbale, redatto in contraddittorio, contenente le risultanze del controllo amministrativo ed in loco.

Inoltre, dovrà essere trasmessa al beneficiario, ed all'OP Agea per conoscenza, la notifica di revoca all'aiuto e l'eventuale attivazione delle procedure di recupero dell'indebito se presenti pagamenti erogati in anticipo come da procedura.

Nella Scheda Istruttoria deve essere riportato l'esito del controllo amministrativo ed in loco e l'identificativo del verbale di controllo (numero di protocollo e data)

In particolare nella Scheda istruttoria in caso di esito positivo dovrà essere barrata l'apposita casella **%ammessa+**.

In caso di riduzione dell'importo per ritardi di presentazione di una o più dichiarazioni obbligatorie, dovrà essere barrata la casella **%ammessa con riduzione** ai sensi dell'art. 48 regolamento Ue n. 2018/273+. In questo caso dovrà essere indicato nell'apposito riquadro l'importo in riduzione calcolato in applicazione del suddetto regolamento.

In caso di esclusione totale dall'aiuto, dovrà essere barrata la casella **%non ammessa+**. In presenza di istruttorie negative, il Servizio Territoriale dell'Agenzia ARGEA acquisisce a sistema l'esito negativo del controllo. L'avvio del procedimento di revoca ai sensi della legge 241/90 dell'atto di concessione deve essere comunicato ai beneficiari richiedenti con domanda di pagamento saldo, ed all'OP Agea per conoscenza, a mezzo lettera raccomandata e/o PEC, con avviso di ricevimento, entro 10 giorni solari successivi alla istruttoria finale con esito negativo.

Nel caso in cui il procedimento di revoca sia indirizzato ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione, secondo la procedura della "denuncia di sinistro" si dovrà comunicare, contestualmente alla revoca



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

dell'aiuto, l'attivazione delle procedure di recupero dell'indebitato e applicazioni penali secondo le modalità previste dalla normativa unionale in materia di recuperi importo garantiti da cauzione previste dalla normativa unionale in materia di recuperi importo garantiti da cauzione e con le Istruzioni operative di AGEA n. 64 del 12 luglio 2021.

Per le domande di pagamento saldo biennali 2021/2022 con richiesta di anticipo l'OP Agea procederà allo svincolo della garanzia solo a seguito dell'accertamento, in fase di saldo, che l'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute e ammesse al contributo, sia maggiore o uguale all'importo anticipato.

In caso di saldo in negativo, ovvero se l'anticipo erogato risulta essere maggiore rispetto al contributo complessivo ammesso al saldo, occorre attivare le procedure di recupero per un importo pari alla differenza tra l'anticipo erogato ed il contributo a saldo. La procedura di recupero, nel caso specifico, non comporterà applicazioni delle penali di cui all'articolo 6 del DM n. 911/2017 ed alcuna maggiorazione del 10% dell'importo a debito, esclusivamente nel caso in cui la differenza sia dovuta ad economie di spese ed il progetto risulta completamente realizzato nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto.

Lo svincolo della garanzia è assoggettato alla verifica e rilascio della certificazione antimafia da parte della Prefettura competente, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 159/2011 e s.m.i. (Codice Antimafia).

Preavviso di rigetto o preavviso di diniego

Le modalità procedurali, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 41/90 e s.m.i. sono riportate al paragrafo 29 delle Istruzioni operative AGEA n. 64 del 12 luglio 2021.

Certificazione antimafia

La procedura e la tipologia della documentazione antimafia che deve essere richiesta sono riportate nel paragrafo 30 delle Istruzioni operative AGEA n. 64 del 12 luglio 2021.

Modalità di pagamento

Sono riportate al paragrafo 31 delle Istruzioni operative AGEA n. 64 del 12 luglio 2021

Recuperi

Sono riportati nelle Istruzioni operative AGEA n. n. 64 del 12 luglio 2021.

Impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata ad AGEA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Sono dettagliate nelle Istruzioni operative AGEA n. n. 64 del 12 luglio 2021.

DURC

L'OP Agea, procede in fase di pagamento di saldo/anticipo, tramite compensazione automatica, al recupero dell'eventuale debito INPS, nei casi di irregolarità contributive da parte dei beneficiari.

Elenchi di liquidazione regionali

Per le procedure di liquidazione da effettuare nell'esercizio finanziario 2022 ARGEA tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispone gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento annuali a saldo e per le domande di pagamento anticipo, istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto e li trasmettono all'OP Agea, entro e non oltre

- per le domande di pagamento saldo domande annuali 2021/2022 entro il 21 settembre 2022;
- per le domande di pagamento anticipo delle domande biennali 2021/2022 entro il 7 settembre 2022
- per le domande di pagamento saldo domande biennali 2021/2022 entro il 21 settembre 2023.

La procedura per l'invio dei relativi elenchi regionali di liquidazione è riportata nelle istruzioni operative di OP n. 64 del 12 luglio 2021.

Svincolo delle polizze

La procedura per lo svincolo delle polizze è riportata nel paragrafo 36 delle Istruzioni operative di OP Agea n. 64 del 12 luglio 2021.

Chiusura dell'istruttoria con esito negativo e denuncia di sinistro

Per avere effetto di denuncia di sinistro, interruttiva cioè dei termini di scadenza della garanzia, la comunicazione con la quale viene fatta la prima richiesta di rimborso dell'indebitato (c.d. lettera bonaria) al beneficiario, dovrà essere notificata per conoscenza all'Ente garante, e dovrà contenere gli esatti riferimenti identificativi della garanzia, ed i termini concessi al beneficiario per eseguire la restituzione dell'indebitato, scaduti i quali l'OP Agea attiverà le procedure di escussione della stessa garanzia.

A tal fine il Servizio Territoriale dell'Agenzia ARGEA competente per territorio con nota indirizzata al beneficiario contraente, e per conoscenza all'indirizzo dell'Ente garante emittente (per le Assicurazioni è quello della Direzione Generale, mentre per le Banche è quello dell'Agenzia emittente) ed all'OP Agea -



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Ufficio Domanda Unica e OCM - Via Palestro 81 00185 Roma - e trasmessa a mezzo lettera raccomandata\PEC o mezzo ritenuto più idoneo, con avviso di ricevimento, spedita entro e non oltre 30 giorni successivi alla data di rilevamento dell'indebitto, chiede al beneficiario medesimo il rimborso, entro un periodo massimo di 30 giorni dall'avviso di pagamento, dell'importo dell'indebitto calcolato secondo quanto previsto al paragrafo %recuperi anticipati+

Proroga termini realizzazione del progetto

Nell'ambito della misura Investimenti del Programma Nazionale di Sostegno non sono previste e concesse proroghe ai termini disposti per il completamento delle operazioni ammesse all'aiuto e per la presentazione delle domande di pagamento saldo.

Pertanto, come già specificato:

- nel caso degli Investimenti annuali domande 2021/2022 il completamento del progetto ammesso all'aiuto, e presentazione delle domande di pagamento saldo, deve avvenire inderogabilmente entro il termine del 15 luglio 2022.
- nel caso degli investimenti biennali 2021/2022 il completamento del progetto ammesso all'aiuto, e presentazione domanda di pagamento saldo, deve avvenire inderogabilmente entro il termine del 31 maggio 2023.

.

Pubblicazione dei pagamenti

Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e il Regolamento di Esecuzione n. 908/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 111 e 112.

Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale internet e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Controllo verifica mantenimento impegni (durata investimento)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Il periodo relativo al controllo, per la verifica del mantenimento impegni, ha inizio dalla data di liquidazione del contributo a saldo, fino al 15 ottobre dell'ultimo anno di impegno previsto dalle singole azioni.

Il progetto, finanziato nell'ambito della misura investimenti, deve essere mantenuto in azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di pagamento finale, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali debitamente comunicate dal beneficiario al Servizio Territoriale dell'Agenzia Argea competente per territorio ed all'OP Agea.

Pertanto, nei 5 (cinque) anni successivi alla data della liquidazione del saldo finale, per i beni realizzati o acquistati tramite contributo Ue deve essere perentoriamente rispettato il vincolo di cui all'articolo n. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e non sono ammesse modifiche al progetto finanziato.

In particolare, ai sensi dell'art 71 del regolamento (UE) n 1303/2013 il contributo è rimborsato se entro i cinque anni in cui vige l'obbligatorietà del vincolo si riscontra:

- cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- cambio di proprietà di una infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad una impresa o ad un ente pubblico
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

Gli importi sono recuperati in proporzione al periodo per il quale è venuto meno il requisito del vincolo.

Le variazioni al progetto finanziato, previste solo ed esclusivamente per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, devono essere comunicate tempestivamente dal beneficiario al Servizio Territoriale dell'Agenzia Argea competente per territorio ed all'OP Agea, affinché si possa procedere alle verifiche istruttorie atte al riconoscimento delle cause di forza maggiore, invocate dal beneficiario, ed effettuare la successiva comunicazione di autorizzazione, o di rigetto, alla richiesta di variazione.

L'attività di controllo, ai fini della verifica mantenimento impegno, verrà svolta dal Servizio Territoriale dell'Agenzia Argea competente per territorio.

Le variazioni intervenute al progetto finanziato senza preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio competente per territorio, riscontrate in fase di verifica, determinano l'attivazione immediata delle procedure di revoca al finanziamento e del recupero dell'indebito, ovvero il recupero dell'importo correlato alla azione/intervento/sottointervento per il quale in fase di verifica mantenimento impegni si riscontra la modifica non autorizzata.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Nel caso la singola modifica abbia determinato una variazione sostanziale del progetto nel suo complesso, rispetto a quanto originariamente finanziato, il recupero dell'indebitato è costituito dal contributo totale erogato nell'ambito della domanda di pagamento saldo.

Trattamento delle anomalie- Errori palesi

Gli errori palesi, ai sensi dell'art 4 del Regolamento di esecuzione Ue n. 809/2014 sono errori di compilazione della domanda di aiuto/pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto/pagamento (documenti allegati, dichiarazioni, etc.).

L'errore palese può essere rilevato direttamente dal Servizio Territoriale competente dell'Agenzia Argea competente per territorio oppure segnalato per iscritto da parte del richiedente ed inoltrato Servizio Territoriale. Il richiedente deve dimostrare che si tratta di un errore palese e richiederne la correzione.

L'errore palese non ha mai un'accezione sistematica: per ogni caso devono essere valutate tutte le informazioni disponibili per arrivare alla convinzione che il richiedente abbia agito in buona fede e che non vi sia negligenza, frode o disonestà.

L'errore palese si può rilevare in primo luogo in sede di controllo amministrativo sulla coerenza dei documenti e delle informazioni a sostegno della domanda aiuto/pagamento (documenti allegati, dichiarazioni, etc.).

Il riconoscimento dell'errore palese comporta la non applicabilità delle sanzioni. Il riconoscimento dell'errore palese può avvenire solo prima della comunicazione di ammissibilità all'aiuto.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 (GDPR)

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti disposizioni



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dall'aiuto.

Il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Per una illustrazione sintetica su come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato si rimanda a quanto illustrato in proposito da AGEA nel paragrafo 41 delle Istruzioni operative n. 53 del 16 giugno 2020.

Ricorsi

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, è data facoltà agli interessati di avvalersi del diritto di presentare:

- in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale. L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato è possibile proporre ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

Per quanto non esplicitamente specificato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie e alle istruzioni operative AGEA.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

La modulistica di cui alle istruzioni operative AGEA n. 654 del 12 luglio 2021 è disponibile alla seguente pagina:

<https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=56373644&idpage=6594156&indietro=Home>

Elenco allegati

Lista azioni interventi e sotto-interventi misura investimenti

Richiesta credenziali SIAN per i Liberi professionisti

Mandato assistenza

Nota esplicativa per il liberi professionisti

Riferimenti normativi

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 907/2014 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'1 dicembre 2017, che integra il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i Regg. (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione e il Reg. delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

Legge 7 agosto 1990, 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) e s.m.i. recante "Codice dell'amministrazione digitale";

D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) recante "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Programma Nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione quinquennale 2014-2018 inviato alla Commissione Europea il 1 marzo 2017 dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali e s.m.i;

Aiuto di stato SA.47557 %interventi a favore del settore vitivinicolo+, con il quale sono integrate le risorse comunitarie con risorse regionali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 193/1 del 1 luglio 2014;

Legge 12 dicembre 2016, n 238, disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione del commercio del vino;

Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 26 ottobre 2015 inerente le dichiarazioni di vendemmia e di produzione agricola;

Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 14 febbraio 2017, n. 911, e s.m.i concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, e del regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016, della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e s.m.i.;

Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 3843 del 3 aprile 2019, in modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017, n. 911, e del 3 marzo 2017, n. 1411, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli Investimenti e della Ristrutturazione e Riconversione Vigneti nei termini di presentazione delle domande di aiuto;

Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 15 maggio 2017 n. 1967 concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dei regolamenti UE n. 2016/1149 e n 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2216 DECA 43 del 8 ottobre 2019 %Reg. (UE) n. 1308/2013 . Reg. (UE) delegato n. 1149/2016 - Reg. (UE) di esecuzione n. 1150/2016. Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2019-2023. Misura %investimenti+ Atto d'indirizzo annualità finanziaria 2020 e successive+;

Decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale del 29 luglio 2020, n. 2849/DecA/28 %Reg. (UE) n. 1308/2013 . Reg. (UE) delegato n. 1149/2016 - Reg. (UE) di esecuzione n. 1150/2016. Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2019-2023. Misura %investimenti+ Atto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

indirizzo annualità 2021 e successive;

Decreto dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2919/DEA 48 del 4 ottobre 2021
Reg. (UE) n. 1308/2013 . Reg. (UE) delegato n. 1149/2016 - Reg. (UE) di esecuzione n. 1150/2016.
Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2019-2023. Misura Investimenti. Atto
indirizzo annualità 2022 e successive

Circolare Agea prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. - Procedura delle garanzie informatizzate;

Circolare Agea Coordinamento del 01/03/2016 n. 18108;

Circolare coordinamento Agea del 01/03/2017 n. 18108 attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013,
del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 e del DM
Mipaaf n. 911/2017, per quanto riguarda l'applicazione della misura Investimenti del PNS, e s.m.i.;

Circolare Agea Coordinamento n. 71032 del 13 settembre 2019 recante le istruzioni applicative generali
per la compilazione e presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e produzione di vino e/o mosto
2019/2020 e s.m.i.

Circolare coordinamento Agea del 22 gennaio 2018 n. 4435 procedure per l'acquisizione della
certificazione antimafia di cui al D.lgs 6 novembre 2011 n 159 e s.m.i.+e successiva nota integrativa del
08/02/2018 n. 9638;

Circolare Organismo Pagatore Agea Istruzioni operative n. 3, prot. n. ORPUM.2018.4464 del 22/01/2018
Istruzioni operative relative alla modalità di acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.lgs. 6
novembre 2011 n 159 e s.m.i.+

Istruzioni operative AGEA n. 64 del 12 luglio 2021 MCM Unica Regolamento (Ue 1308/2013 . P.N.S.
Vitivinicolo -art. 50) Misura Investimenti. Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento di
esecuzione (Ue) n. 2016/1150. D.M. 911/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Campagna 2021-
2022